



Città di Albisola Superiore

Provincia di Savona

Servizio Ambiente

Proposta DTS22 - 7 - 2022

Determinazione

**DT / 162 / 2022 del 07-04-2022
del Registro Generale**

OGGETTO: Aggiornamento 5-2018 del PUC - PUO di iniziativa privata relativo ad Area P.zza della Libertà (ex SR 23), ambito AU 2.2, subambito ai E - Conclusione procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS .

L'AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI VAS

Il Titolare di Posizione Organizzativa del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata

VISTO il D.Lgs. 152/2006 – “Norme in materia Ambientale”.

RICHIAMATA la L.R. 10 agosto 2012 n. 32 e ss.mm.ii “Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)”.

PREMESSO che:

- la L.R. 10 agosto 2012 n. 32 e ss.mm.ii, recante "*Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale)*" ed in particolare, gli articoli 3, 5 c. 2 e 13, prevedono, rispettivamente:
 - l'ambito di applicazione della norma attraverso l'individuazione delle tipologie di piano o programma e le rispettive modifiche da assoggettare alla VAS ed alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
 - la competenza del Comune, quale Autorità preposta alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e alla Verifica di Assoggettabilità dei piani e programmi e delle loro varianti individuate all'art. 3 – Ambito di applicazione – la cui approvazione sia di competenza del comune stesso;
 - la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS dei piani e dei programmi, elencati all'art. 3 commi 2 e 3, che prevede, qualora attivata, la conclusione della stessa da parte dell'Autorità Competente, attraverso provvedimento motivato di verifica, con efficacia vincolante, per assoggettare o escludere il piano o il programma dalla Valutazione Ambientale Strategica e dettare le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale all'uopo consultati.

PREMESSO altresì che:

- il P.U.C. di Albisola Superiore è entrato in vigore il 16.06.2004;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 18.12.2014 è stata verificata l'adeguatezza della struttura generale del piano, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 36/1997 e ss.mm.ii;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 22.04.2015 ad oggetto: "*Verifica di adeguatezza del Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 36/1997 e ss.mm.ii. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute*" è stata confermata la validità, l'attualità e l'adeguatezza della struttura generale del Piano Urbanistico Comunale;
- con Delibera di C.C. n. 54 del 13.12.2017 all'oggetto "*Aggiornamento del P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale del 4 settembre 1997 n° 36 e ss.mm.ii. - adottato con delibera di C.C. n° 18 del 30.05.2017 - Approvazione ai sensi comma 8 dell'art. 43 della LR 36/97*" è stato approvato l'aggiornamento del PUC 2017 del Comune di Albisola Superiore;
- Con Deliberazione di C.C. n. 51 del 03.09.2018 è stato approvato, ai sensi del comma 8 dell'art. 43 della Legge Regionale 36/97 e ss.mm.ii., l'aggiornamento del PUC di Albisola Superiore che ha

**Comune con
Sistema di Gestione Ambientale
certificato**

- concretato la modifica dell'art. 35 delle "norme di congruenza e schede progettuali ambiti di conservazione e riqualificazione – Aree urbanizzate" per le strutture commerciali;
- con Determinazione Dirigenziale DT. 584 del 05.10.2018 è stato approvato, ai sensi del comma 8 dell'art. 43 della Legge Regionale 36/97, l'aggiornamento 2/2018 del PUC relativo alla Microzonazione sismica di I° livello (D.G.R. n. 471/2010 e s.m.i.);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 22036 del 26-11-2018 il Settore Territorio ed Infrastrutture ha formulato al Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata la richiesta di parere di competenza ai sensi dell'art. 5 c. 2 della L.R. 32/2012 in materia di VAS, per l'Aggiornamento n. 5/2018 relativo al PUO di iniziativa privata per l'Area Piazza della Libertà (ex SR 23), Ambito AU 2.2, sub ambito ai E, ai sensi dell'art. 43 comma 3 lett. c della L.R. n. 36/1997 e ss.mm.ii.

RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Consiglio Comunale, n. 66 del 05-11-2018, con la quale:

- è stata adottata la relazione denominata "Rapporto Preliminare" dello studio Tautemi al prot. n. 19188-2018 che propone la non assoggettabilità alla VAS ai sensi della L.R. 32/2012;
- è stato adottato l'aggiornamento n. 5/2018 relativo al PUO di iniziativa privata per l'Area Piazza della Libertà (ex SR 23), Ambito AU 2.2, sub ambito ai E che prevede la modifica della scheda "E. Area Piazza della Libertà (ex SR 23)" delle "Norme di congruenza e schede progettuali ambiti e di conservazione e riqualificazione – Aree urbanizzate" come da All. B alla Deliberazione di Consiglio Comunale;
- è stato dato atto che l'aggiornamento di cui trattasi rientra tra le fattispecie di cui al comma 3, punto c) dell'art. 43 della L. R. 36/97, come novellata dalla LR 15-2018;

DATO ATTO CHE

- l'aggiornamento di cui trattasi prevede in sintesi la modifica alla Scheda "E. Area Piazza della Libertà (ex SR 23)" delle Norme di congruenza e schede progettuali Ambiti di conservazione e riqualificazione – Aree urbanizzate" attraverso l'inserimento nel capoverso "Modalità di attuazione" dopo la parola "sud", quanto di seguito richiamato:
*" , anche non comprensivi della totalità delle unità immobiliari presenti nelle stesse parti nord e sud.
Le potenzialità edificatorie per le aree non comprese dal PUO possono essere attuate a mezzo di permesso di costruire convenzionato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale n. 36/1997 s.m.i.", purché siano state realizzate le opere di urbanizzazione previste per la parte a nord o di quella a sud;*
- a riscontro della richiesta di parere di cui in premessa e dell'allegato rapporto preliminare, questa Autorità ha comunicato al Settore Territorio ed Infrastrutture, ed in copia allo Studio Tautemi, con nota del 27-01-2020 ns. prot. n. 1512, la richiesta di approfondimento del rapporto preliminare a seguito di modifiche normative intercorse con L.R. 29-2017;

VISTO il rapporto preliminare aggiornato, acquisito agli atti dell'Ente al prot. n. 3322 del 25-02-2020 che propone la non sussistenza di condizioni di criticità che possano comportare aspetti ambientali significativi, tali da richiedere l'attivazione della Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la L. R. 32/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare l'Art. 3 - Ambito di applicazione e l'Art. 13 - Verifica di assoggettabilità.

CONSIDERATO che

- con nota prot. n. 3515 del 27/02/2020 è stato avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 32/2012 di competenza di questo Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata, trasmessa ai soggetti competenti in materia ambientale, consultati al fine di acquisirne i rispettivi pareri e/o contributi, ai sensi dell'art. 13 c.4 della L.R. 32/2012, come di seguito evidenziato:

<i>Soggetti consultati</i>	<i>Pareri/contributi pervenuti</i>
Regione Liguria Dipartimento Territorio, Ambiente, infrastrutture e trasporti Settore Ecologia Servizio Rifiuti Settore difesa del suolo Savona ed Imperia Settore Assetto del Territorio	Riscontro da parte di Regione Liguria – Settore Assetto del Territorio – prot. n. PG/2020/120508 acquisito al ns. prot. al n. 5359 in data 08/04/2020 – Trattenuto agli atti presso il Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata: impatto ambientale ritenuto significativo nell'ambito della pianificazione di bacino per gli aspetti idraulici a seguito adozione variante al piano di bacino del torrente Sansobbia e Riobasco in comune di Albisola Superiore con DDG 2009 del 19-03-2020 e delle norme più restrittive previste nel regime di

**Comune con
Sistema di Gestione Ambientale
certificato**

	salvaguardia. Riscontro da parte di Regione Liguria – Vice Direzione Generale Ambiente – prot. n. PG-2020-131166 acquisito al ns. prot. n. 6075 del 23/04/2020: Trattenuto agli atti presso il Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata: Impatto ambientale ritenuto significativo per adozione variante piano di aggiornamento del quadro della pericolosità idraulica dei torrenti Sansobbia e Riobasco in comune di Albisola Superiore;
A.R.P.A.L. - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente ligure	Contributo ARPAL prot. n. 12203 del 13/05/2020 acquisito al ns. prot. al n. 7256 del 14/05/2020 - Trattenuto agli atti presso il Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata: osservazioni su carenza delle valutazioni ambientali del Rapporto Preliminare e su valutazioni necessarie e volte a non fare aumentare il rischio idrogeologico connesso alle funzioni ammesse nell'area.
Provincia di Savona – Settore Gestione viabilità, Edilizia ed Ambiente Servizio Energia e Coordinamento Ambientale	NON PERVENUTO
ASL2 Savonese	NON PERVENUTO
Gestore Acquedotto Ireti SpA	NON PERVENUTO
Consorzio per la Depurazione Acque di Scarico del Savonese S.p.A.	Parere pervenuto con nota prot. n. 1093-2020 agli atti al ns. prot. n. 4100 del 09-03-2020 – richiesta quantificazione aumento del carico insediativo e riserva della valutazione adeguatezza reti di scarico esistenti in fase di presentazione dei progetti esecutivi.
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona	NON PERVENUTO
Comando Regione Carabinieri forestale Liguria – Stazione di Varazze	NON PERVENUTO

- la medesima nota di avvio del procedimento è stata altresì indirizzata per conoscenza al Settore Territorio ed Infrastrutture – Servizio Pianificazione Territoriale di questo Ente, in qualità di Autorità procedente, nonché ai proprietari e progettisti interessati;
- è stato apposto avviso sul portale dell'Ente in merito all'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, fornendo i riferimenti dell'Autorità competente individuata;

DATO ATTO che con Decreto del Vice Direttore Generale del Dipartimento Territorio, ambiente, Infrastrutture e Trasporti n. 2009 del 19/03/2020, operando in nome e per conto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, è stata adottata la variante di aggiornamento del quadro della pericolosità idraulica dei torrenti Sansobbia e Riobasco in comune di Albisola Superiore, in pubblicazione e sottoposta ad eventuali osservazioni con avviso e fase di pubblicità fino al 15 giugno 2020;

DATO atto altresì della proroga dei termini procedurali disposta dall'art. 103 del D.L. 17.03.2020 e poi dall'art. 37 del D.L. 08.04.2020 n. 23 inerenti l'emergenza sanitaria;

RILEVATO che:

- i pareri resi da Regione Liguria evidenziavano che l'attuazione dell'Aggiornamento 5-2018 del PUC comportava aspetti ambientali significativi nell'ambito della pianificazione di bacino per gli aspetti idraulici, alla luce dell'adozione della variante al Piano di bacino stralcio T. Sansobbia relativa all'aggiornamento della cartografia delle fasce di inondabilità del T. Sansobbia e del T. Riobasco, in comune di Albisola Superiore, avvenuta con DDG n. 2009 del 19/03/2020, di cui in premessa;
- l'adozione della variante comportava la modifica delle fasce fluviali delle aree in oggetto, in quanto parte delle quali passava dalla fascia C alla fascia B*, per la quale la norma del Piano di bacino disponeva l'applicazione della norma più restrittiva per la fascia B, così come stabilito dal regime di salvaguardia;
- i contributi istruttori resi da Regione Liguria evidenziavano, pertanto, un impatto significativo dell'aggiornamento al PUC di cui trattasi, alla luce dell'intervenuta adozione della Variante di cui alla DDG. n. 2009 del 19-03-2020;

DATO ATTO che

- con nota prot. n. 6683 del 05-05-2020 venivano trasmessi all'Autorità procedente – Settore Territorio ed Infrastrutture - i contributi istruttori di cui sopra e la rilevata significatività degli impatti che avrebbero comportato la conclusione della VA alla VAS con attivazione della VAS;

- con nota prot. n. 7595 del 19-05-2020 del Settore Territorio ed Infrastrutture, questa Autorità veniva informata della trasmissione a Regione Liguria di osservazioni alla suddetta variante in corso di approvazione, attraverso uno "Studio idraulico finalizzato alla ripermimetrazione delle fasce di inondabilità del tratto terminale del rio Basco e del Torrente Sansobbia in comune di Albisola Superiore";

CONSIDERATO quanto sopra, questa Autorità competente con nota ns. prot. n. 11216 del 14-07-2020 ha comunicato la sospensione del procedimento della verifica di assoggettabilità alla VAS nell'attesa delle valutazioni di Regione Liguria nel merito del nuovo studio idraulico presentato quale osservazioni all'adozione della variante di cui al DDG n. 2009-2020 in corso di approvazione;

DATO ATTO che:

- con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale n. 48-2021 del 23.06.2021, è stata adottata la variante ai Piani di Bacino Sansobbia e Sanda (SV) relativa alla pericolosità idraulica a seguito di studi di maggior dettaglio dei Torrenti Riobasco e Sansobbia, sulla base del nuovo studio idraulico fornito dal Comune di Albisola Superiore con nota prot. 5471 del 10/04/2020;
- in conformità alle modalità procedurali di cui al DSG n. 41/2021, con il medesimo Decreto n. 48 del 23/06/2021, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha adottato specifiche misure di salvaguardia immediatamente vincolanti con efficacia dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURL;
- il suddetto Decreto è stato pubblicato sul BURL in data 14-07-2021 e pertanto ha efficacia vincolante;
- la fase di pubblicazione per eventuali osservazioni si è conclusa in data 13/08/2021;
- la variante adottata con DSG 48/2021 è andata a sostituire la precedente variante di cui alla DDG n. 2009 del 19/03/2020;
- la variante di cui alla DSG 48/2021 vige in regime di salvaguardia, pertanto, fino all'approvazione, è necessaria la conformità sia al piano vigente sia alla variante adottata;

RILEVATO che in data 24-12-2021 è stata acquisita al ns. prot. n. 20936 la documentazione a corredo dell'iter di verifica di assoggettabilità alla VAS, contenente relazione idraulica e rapporto preliminare riaggiornati, a seguito della nuova variante adottata di cui alle premesse, finalizzata alla riattivazione e conclusione del procedimento;

CONSIDERATO che:

- il piano di bacino vigente – DGR 1324/2016 prevede nella suddetta area la fascia A, la fascia B e la fascia C;
- la variante in corso, di cui alla DSG 48/2021, dispone una perimetrazione d'ambito e relativa norma che contempla nelle suddette aree le fasce A e B – ambito B0, non considerando più la fascia B* di cui al DDG n. 2009-2020 che prevedeva le norme più restrittive della fascia B;
- il regime di salvaguardia e la contemporanea valutazione dell'impatto dell'aggiornamento di cui trattasi nella pianificazione di bacino vigente e nell'ultima variante in corso di approvazione, deve considerare le norme più restrittive per il passaggio dalla fascia C e B, in parte alla fascia A ed in parte alla fascia B – ambito B0;

VISTA tutta la documentazione sopra richiamata;

RILEVATA la decadenza della DDG 2009-2020 e la significatività degli impatti rilevati rispetto alle fasce che erano previste nella stessa.

RITENUTO, con gli elementi a conoscenza summenzionati, di poter concludere il procedimento della Verifica di Assoggettabilità alla VAS;

VALUTATO quanto segue:

- il PUO oggetto della presente è finalizzato alla riqualificazione e al completamento del sub ambito aiE (porzione nord) dell'area AU 2.2 mediante due azioni:

1. realizzazione di un insediamento residenziale e delle relative opere di urbanizzazione (parcheggi, viabilità interna, allacciamenti a servizi di rete, impianti di illuminazione, arredo urbano);
 2. riqualificazione e potenziamento dell'attuale assetto del verde pubblico e privato.
- il Rapporto Preliminare integrato ed aggiornato, acquisito al ns. prot. al n. 20936 del 24-12-2021, trattenuto agli atti del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata, ha analizzato ed approfondito tutte le componenti ambientali, non rilevando criticità ed impatti ambientali significativi, eccetto una pertinenza e relativa interferenza ambientale nel merito del consumo del suolo, alla luce ovviamente della realizzazione dell'insediamento residenziale, mitigata da criteri distributivi e soglia minima di permeabilità, nonché la pertinenza e necessaria valutazione ai sensi del piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico, vigente ed in regime di salvaguardia, mitigata dalle scelte progettuali coerenti con la pianificazione, attraverso la collocazione in fascia A esclusivamente di aree destinate alla viabilità, ai parcheggi pubblici ed alle aree verdi, prevedendo solo parcheggi a raso e nessuno interrato e prevedendo le parti edificate in fascia C e B0 senza nessun piano interrato. Pertanto, anche questa componente non rappresenta un impatto ambientale significativo nell'analisi della specifica componente, risultando coerente la proposta progettuale di PUO alle attuali pianificazioni di bacino;
 - le azioni relative alla realizzazione degli insediamenti residenziali non determinano impatti significativi negli ulteriori comparti ambientali analizzati:
 - o componente aria: l'attuazione del PUO non genera un aumento di traffico tale da produrre aumento delle emissioni prodotte;
 - o non sono state rilevate criticità nella capacità depurativa e nell'approvvigionamento idrico derivante dal presente aggiornamento, anche in previsione di un potenziale aumento di carico insediativo;
 - o sono assenti previsioni che possano costituire fonti significative di inquinamento;
 - o le due azioni si inseriscono in un contesto urbano fortemente antropizzato e non sono previste opere infrastrutturali, eccetto tracciati viari interni tali da generare ripercussioni sul clima acustico dell'area dovuti ad accostamenti critici tra classi acustiche e/o importanti aumenti di traffico veicolare e connesso aumento di livelli di rumorosità;
 - o l'impatto sulla componente energia derivante dalla prima azione di PUO genera un incremento che però viene contenuto e non determina pertanto una criticità, attraverso il rispetto e l'implementazione delle molteplici disposizioni già proposte nel PUO, volte al contenimento dei consumi energetici nel carattere delle costruzioni, nella progettazione in merito al risparmio energetico, nella dotazione dei sistemi di illuminazione a basso consumo per gli spazi pubblici e le aree verdi;
 - o l'impatto sulla produzione di rifiuti, per un numero di abitanti previsto pari a 93 unità, non determina una criticità da gestire da parte dell'attuale servizio per la raccolta dei rifiuti urbani ed inoltre il PUO prevede appositi spazi dedicati ai punti di conferimento e raccolta dei rifiuti;
 - in taluni casi l'attuazione delle suddette azioni genera ricadute positive sugli obiettivi di sostenibilità ambientale, connesse ad esempio alla riqualificazione e potenziamento dell'attuale assetto del verde pubblico e privato, alla disponibilità di posti auto ed alla previsione di una pista per ciclo-pattini;
 - l'area AU 2.2 del P.U.C., in cui all'interno si trova l'area d'intervento a.i. E., ricade interamente nella classe Pg0, con suscettività al dissesto molto bassa, l'ambito oggetto di PUO non è soggetto a vincolo idrogeologico e non si rilevano pertanto problematiche in termini di stabilità o di dissesto idrogeologico;
 - il progetto non interessa né direttamente né indirettamente i siti della Rete Natura 2000 e pertanto non è soggetto a Valutazione d'Incidenza;

VALUTATO pertanto, alla luce delle argomentazioni svolte e sopra richiamate, nonché degli elementi indicati nel Rapporto Preliminare, negli atti citati in premessa e nei pareri resi dai soggetti consultati in materia ambientale, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 32/2012 e ss.mm.ii, in merito al procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, che l'attuazione dell'aggiornamento n. 5/2018 del PUC – *PUO di iniziativa privata relativo a Area P.zza della Libertà (ex SR 23), ambito AU 2.2, subambito ai E*, non determina impatti ambientali significativi e/o criticità ambientali;

RITENUTO pertanto che l'aggiornamento n. 5/2018 del PUC – *PUO di iniziativa privata relativo a Area P.zza della Libertà (ex SR 23), ambito AU 2.2, subambito ai E*, sia da ESCLUDERE dalla procedura di VAS di cui agli artt. 8 e segg. della L. R. n. 32/2012 e ss.mm.ii. a condizione che siano ottemperate le PRESCRIZIONI

impartite con il presente provvedimento, volte ad adeguare le norme alla pianificazione di bacino e migliorare ulteriormente da un punto di vista sostenibile le componenti ambientali:

Nella scheda E. Area Piazza della Libertà (ex SR 23):

parametri urbanistici ed edilizi da modificare come segue:

funzioni ammesse: residenziale, ricettivo,
 commerciale al piano terra
 uffici pubblici
 parcheggi pubblici e pertinentenziali interrati e a raso
 verde pubblico attrezzato

norme idrogeologiche: dovrà essere modificata come segue:

ai E ricade nelle aree individuate nel Piano redatto ai sensi del D.L 180/98 convertito in L. 267/1998 come fasce inondabili A, B e C del Torrente Riobasco. Valgono quindi le relative norme anche in regime di salvaguardia a seguito di varianti adottate.

Al fine di garantire la permeabilità del suolo, per tutti gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione o demolizione con ricostruzione è obbligatorio l'uso di pavimentazioni drenanti per almeno il 30% della superficie totale dei singoli interventi";

norme geologiche

Zona A1 della carta della Suscettività geotecnica d'uso.

L'indagine geologica dovrà comprendere:

- esecuzione di prove penetrometriche e/o pozzetti geognostici e/o prospezioni sismiche a rifrazione per la ricostruzione della stratigrafia e la determinazione "in situ" di alcuni parametri geotecnici;
- prove di laboratorio su campioni per la definizione dei parametri per il calcolo delle strutture, la classificazione e la progettazione sismica; (da definire attraverso schede). In particolare dovrà essere verificato il rischio di liquefazione;
- analisi delle possibili interferenze tra le opere in progetto e gli edifici esistenti al contorno.

~~per i volumi interrati che interessino la falda freatica, si richiama l'art 5 comma h delle Norme Generali.~~

ATTESO che dovranno essere rispettate anche le seguenti prescrizioni in materia ambientale:

Emissioni acustiche: le aree ricadono in parte nelle fasce di rispetto autostradale e ferroviario, pertanto la progettazione degli interventi nelle suddette aree dovrà prevedere opportuni accorgimenti finalizzati a mitigare l'impatto acustico entro i limiti previsti dalla zonizzazione acustica.

Per le funzioni commerciali, dovranno essere eseguite misure fonometriche post-operam, continue sull'arco delle 24 ore, che garantiscano sia il rispetto del differenziale diurno e notturno, quest'ultimo in caso di macchinari funzionanti in continuo, da valutare sui recettori maggiormente esposti, sia la conformità ai limiti acustici in emissione ed immissione;

Dovrà inoltre essere valutato l'impatto acustico delle attività di cantiere e, qualora necessario, presentare apposita istanza di deroga ai sensi del Regolamento attività rumorose comunale.

- *Mobilità sostenibile:* considerato che l'aggiornamento prevede nelle modalità di attuazione due PUO distinti, anche non comprensivi della totalità delle unità immobiliari presenti nelle parti nord e sud ed attuabili anche attraverso permessi di costruire convenzionati, poiché l'area di aggiornamento costituisce un'area strategica dal punto di vista viabilistico in quanto centrale e di collegamento tra diversi assi viari principali e località comunali, i singoli interventi dovranno contemplare proposte viarie e infrastrutturali finalizzate anche al conseguimento degli obiettivi di mobilità sostenibile, in continuità alle opere ed infrastrutture presenti;
- *Rifiuti:* sebbene non si ritenga ci sia un significativo impatto ambientale generato dall'aggiornamento al P.U.C., si prescrive la realizzazione in fase di progetto esecutivo di idonei spazi e locali per l'esposizione e la raccolta del rifiuto correttamente differenziato, nel rispetto della tipologia di raccolta ed in conformità alle norme del Regolamento Edilizio, secondo le indicazioni di dettaglio del Soggetto gestore del servizio;

- *Le aree interessate a verde pubblico attrezzato, in fascia A, dovranno essere dotate di apposito sistema segnaletico smart con display a led e con controllo da remoto per informare la cittadinanza sui livelli di allerta meteo, da predisporre in accordo con il servizio di protezione civile e l'ufficio tecnico comunale.*

RILEVATO che, ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il Titolare della Posizione Organizzativa del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata, Geom. Massimo Rognoni;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 24 febbraio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, all'oggetto: Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2022 – 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000). Presentazione.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 24 febbraio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, all'oggetto: approvazione dello schema di Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022/2024 (art.11 D.Lgs 118/2011).

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, all'oggetto: Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022-2024 – approvazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000).

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, all'oggetto: approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011).

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2010, ai sensi del quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegno di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

DETERMINA

- 1) di dichiarare le premesse, le motivazioni e le valutazioni, che qui si intendono integralmente richiamate, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di rilevare che l'aggiornamento di cui trattasi non interessa né direttamente né indirettamente i siti della Rete Natura 2000 e pertanto non è soggetto a Valutazione d'Incidenza;
- 3) di dichiarare concluso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS alla luce delle argomentazioni svolte e sopra richiamate, che non hanno evidenziato criticità ambientali significative, sulla base degli elementi indicati nella Relazione Tecnica di accompagnamento redatta dal Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale, nella Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 66-2018 e nel Rapporto preliminare di cui alle note prot. n. 19188 del 15-10-2018 aggiornato con prot. n. 3322 del 25-02-2020 e successiva nota prot. n. 20936 del 24-12-2021, nonché dei pareri resi ai sensi dell'art. 13 della L.R. 32/2012 e ss.mm.ii, trattenuti agli atti del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata;
- 4) di ESCLUDERE dalla procedura di VAS di cui agli artt. 8 e segg. della L. R. n. 32/2012 e ss.mm.ii. n. 5/2018 del PUC – PUO di iniziativa privata relativo a relativo a Area P.zza della Libertà (ex SR 23), ambito AU 2.2, subambito ai E, a condizione che siano ottemperate le PRESCRIZIONI impartite con il presente provvedimento, volte ad adeguare le norme alla pianificazione di bacino e migliorare ulteriormente da un punto di vista sostenibile le componenti ambientali:

Nella scheda E. Area Piazza della Libertà (ex SR 23):

parametri urbanistici ed edilizi da modificare come segue:

funzioni ammesse: residenziale, ricettivo,
commerciale al piano terra
uffici pubblici
parcheggi pubblici e pertinenziali interrati e a raso
verde pubblico attrezzato

norme idrogeologiche: dovrà essere modificata come segue:

ai E ricade nelle aree individuate nel Piano redatto ai sensi del D.L 180/98 convertito in L. 267/1998 come fasce inondabili A, B e C del Torrente Riobasco. Valgono quindi le relative norme anche in regime di salvaguardia a seguito di varianti adottate.

Al fine di garantire la permeabilità del suolo, per tutti gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione o demolizione con ricostruzione è obbligatorio l'uso di pavimentazioni drenanti per almeno il 30% della superficie totale dei singoli interventi”;

norme geologiche

Zona A1 della carta della Suscettività geotecnica d'uso.

L'indagine geologica dovrà comprendere:

- esecuzione di prove penetrometriche e/o pozzetti geognostici e/o prospezioni sismiche a rifrazione per la ricostruzione della stratigrafia e la determinazione "in situ" di alcuni parametri geotecnici;
- prove di laboratorio su campioni per la definizione dei parametri per il calcolo delle strutture, la classificazione e la progettazione sismica; (da definire attraverso schede). In particolare dovrà essere verificato il rischio di liquefazione;
- analisi delle possibili interferenze tra le opere in progetto e gli edifici esistenti al contorno.

~~per i volumi interrati che interessino la falda freatica, si richiama l'art 5 comma h delle Norme Generali.~~

ATTESO che dovranno essere rispettate anche le seguenti prescrizioni in materia ambientale:

Emissioni acustiche: le aree ricadono in parte nelle fasce di rispetto autostradale e ferroviario, pertanto la progettazione degli interventi nelle suddette aree dovrà prevedere opportuni accorgimenti finalizzati a mitigare l'impatto acustico entro i limiti previsti dalla zonizzazione acustica.

Per le funzioni commerciali, dovranno essere eseguite misure fonometriche post-operam, continue sull'arco delle 24 ore, che garantiscano sia il rispetto del differenziale diurno e notturno, quest'ultimo in caso di macchinari funzionanti in continuo, da valutare sui recettori maggiormente esposti, sia la conformità ai limiti acustici in emissione ed immissione;

Dovrà inoltre essere valutato l'impatto acustico delle attività di cantiere e, qualora necessario, presentare apposita istanza di deroga ai sensi del Regolamento attività rumorose comunale.

- *Mobilità sostenibile:* considerato che l'aggiornamento prevede nelle modalità di attuazione due PUO distinti, anche non comprensivi della totalità delle unità immobiliari presenti nelle parti nord e sud ed attuabili anche attraverso permessi di costruire convenzionati, poiché l'area di aggiornamento costituisce un'area strategica dal punto di vista viabilistico in quanto centrale e di collegamento tra diversi assi viari principali e località comunali, i singoli interventi dovranno contemplare proposte viarie e infrastrutturali finalizzate anche al conseguimento degli obiettivi di mobilità sostenibile, in continuità alle opere ed infrastrutture presenti;
- *Rifiuti:* sebbene non si ritenga ci sia un significativo impatto ambientale generato dall'aggiornamento al P.U.C., si prescrive la realizzazione in fase di progetto esecutivo di idonei spazi e locali per l'esposizione e la raccolta del rifiuto correttamente differenziato, nel rispetto della tipologia di raccolta ed in conformità alle norme del Regolamento Edilizio, secondo le indicazioni di dettaglio del Soggetto gestore del servizio;
- *Le aree interessate a verde pubblico attrezzato, in fascia A, dovranno essere dotate di apposito sistema segnaletico smart con display a led e con controllo da remoto per informare la cittadinanza sui livelli di allerta meteo, da predisporre in accordo con il servizio di protezione civile e l'ufficio tecnico comunale.*

5) di dichiarare pertanto assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica;

6) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale e nella

- sezione relativa ai procedimenti previsti dalla L.R. 32/2012 sul portale dell'Ente;
- 7) di provvedere all'invio di apposito avviso relativo all'emissione del presente provvedimento all'ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la pubblicazione sul BURL ai sensi dell'art. 13 c. 7, nonché ai soggetti consultati in materia ambientale nel presente procedimento;
- 8) di dare atto che:
- il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, verrà trasmesso per gli adempimenti previsti dalla L.R. 32/2012 – art. 13 commi 7 ed 8, al Settore Territorio e Infrastrutture – Servizio Pianificazione Territoriale di questo Ente, per quanto di competenza, nonché ai soggetti coinvolti nel procedimento.
 - il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione.
- 9) di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

L'Autorità competente in materia di VAS
Il Titolare di Posizione Organizzativa
Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata
Geom. Massimo Rognoni
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Settore Risorse Finanziarie

Rif. Pratica: DTS22 - 7 - 2022

Trattasi di atto tecnico – non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita di parere contabile

**II FUNZIONARIO INCARICATO
DI P.O. RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE**
Dott.ssa Barbara Pennisi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate